



Progr. n. 238

## ***Consiglio della Regione Emilia-Romagna***

### ***67^ seduta della VII Legislatura***

Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 26 luglio 2001.

Presiede il presidente del Consiglio regionale Antonio La Forgia, indi il vicepresidente Daniele Alni, indi il vicepresidente Giorgio Dragotto.

Segretari: Rosalia Amato e Marcello Bignami.

\* \* \* \* \*

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1) AIMI Enrico              | 25) LA FORGIA Antonio      |
| 2) ALNI Daniele             | 26) LEONI Andrea           |
| 3) AMATO Rosalia            | 27) LODI Vittorio          |
| 4) BABINI Luisa             | 28) LOMBARDI Marco         |
| 5) BALLARINI Giovanni       | 29) LORENZI Franco         |
| 6) BARTOLINI Silvia         | 30) MAJANI Anna            |
| 7) BASTICO Mariangela       | 31) MARRI Maria Cristina   |
| 8) BERETTA Nino             | 32) MASELLA Leonardo       |
| 9) BIGNAMI Marcello         | 33) MATTEUCCI Fabrizio     |
| 10) BORGHI Gianluca         | 34) MAZZA Ugo              |
| 11) BOSI Mauro              | 35) MEZZETTI Massimo       |
| 12) CAMPAGNOLI Armando      | 36) MUZZARELLI Gian Carlo  |
| 13) CANE' Gabriele          | 37) NERVEGNA Antonio       |
| 14) COTTI Lamberto          | 38) PARMA Maurizio         |
| 15) DELCHIAPPO Renato       | 39) PINI Graziano          |
| 16) DELRIO Graziano         | 40) RIVI Gian Luca         |
| 17) DRAGOTTO Giorgio        | 41) SABBI Bruno Carlo      |
| 18) ERRANI Vasco            | 42) SALOMONI Ubaldo        |
| 19) FILIPPI Fabio           | 43) TAMPIERI Guido         |
| 20) FRANCESCONI Luigi       | 44) TASSI Pietro Vincenzo  |
| 21) GIACOMINO Rocco Gerardo | 45) VARANI Gianni          |
| 22) GILLI Luigi             | 46) VILLANI Luigi Giuseppe |
| 23) GNASSI Andrea           | 47) ZANCA Paolo            |
| 24) GUERRA Daniela          | 48) ZANICHELLI Lino        |

Ha comunicato di non poter partecipare alla seduta il consigliere Bertelli.

E', inoltre, assente il consigliere Ridolfi.

---

**Oggetto n. 1857:** Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Indirizzi di programmazione per il triennio 2001-2003. (Proposta della Giunta regionale in data 10 luglio 2001, n. 1375)

Oggetto n. 1857: Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Indirizzi di programmazione per il triennio 2001-2003. (Proposta della Giunta regionale in data 10 luglio 2001, n. 1375)

---

Prot. n. 9433

### Il Consiglio

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1375 del 10 luglio 2001, recante in oggetto "Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Indirizzi di programmazione per il triennio 2001-2003. Proposta al Consiglio";

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Turismo Cultura Scuola Formazione" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 8891 del 17 luglio 2001;

Preso atto dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della discussione consiliare;

Vista la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e in particolare l'art. 10, il quale prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvi di norma ogni tre anni il programma regionale dei servizi per la prima infanzia, che definisca:

- le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la sperimentazione di servizi innovativi;
- le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori, per la realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici, di documentazione, monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;

Dato atto che da tempo la Regione Emilia-Romagna è impegnata a perseguire obiettivi di continuità, di arricchimento dell'offerta educativa anche tramite un confronto e una concertazione continui tra le realtà educative della prima e seconda infanzia;

Rilevato che con la legge statale 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" si è dato avvio a un complesso di azioni organiche miranti a migliorare la qualità della vita di tutti i bambini e degli adolescenti in una logica fortemente innovativa, che individua quale metodologia l'attuazione di politiche rivolte all'infanzia e all'adolescenza, con caratteristiche di organicità, continuità e forte radicamento territoriale, in una logica di governo dei processi locali, capace di integrare le diverse politiche di settore, le diverse competenze e l'insieme delle risorse, presenti a livello territoriale, pubbliche e private;

Rilevate, altresì, le finalità generali della normativa vigente e dando atto che il programma delle azioni relative ai servizi educativi per l'infanzia costituisce parte di un sistema complesso, in cui le finalità e gli obiettivi propri delle diverse aree sono elementi che concorrono a costituire un quadro di insieme, che assume come riferimento la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie e che impegna le istituzioni di governo a una programmazione comune;

Ritenuto importante, in attuazione della sopracitata legge regionale n. 1/2000, adottare un unico atto programmatico e di indirizzo triennale per tutti gli interventi relativi ai servizi rivolti ai bambini in età 0-3 anni, e ciò al fine di offrire agli Enti locali un quadro unitario e organico di riferimento sul piano programmatico;

Vista la L.R. 18 aprile 2001, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003", che per il Settore Infanzia prevede stanziamenti per assegnazioni alle Amministrazioni provinciali e spese dirette della Regione, finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nella legge regionale n. 1/2000;

Dato atto che lo stanziamento complessivo disponibile è stato iscritto per quote specifiche sui capitoli di bilancio di previsione della spesa, anno finanziario 2001, e risulta disponibile per un ammontare complessivo di L. 19.797.000.000 (pari ad Euro 10.224.297,23) come da tabella riepilogativa riportata in calce al programma allegato;

Dato atto inoltre che:

- qualora, nel corso dell'esercizio 2001, si rendessero disponibili per le medesime finalità ulteriori risorse, sia regionali a valere sui capitoli di spesa indicati nella tabella riepilogativa sopracitata riferiti alle assegnazioni a favore delle Amministrazioni Provinciali, sia statali con corrispondente destinazione, le stesse saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile vigente, tra le Province, con provvedimento della Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'allegato "Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Indirizzi di programmazione per il triennio 2001-2003. (L.R. 1/2000)", parte integrante e sostanziale del presente atto;

- per i successivi esercizi finanziari 2002 e 2003 gli oneri conseguenti all'attuazione del programma troveranno allocazione nei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale di riferimento;

Sentito il parere della Conferenza Regione - Autonomie locali, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche, in data 23.7.2001;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

### d e l i b e r a

1. di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, il "Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Indirizzi di programmazione per il triennio 2001-2003. (L.R. 1/2000)", allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo della tabella riepilogativa relativa alle risorse finanziarie disponibili nel bilancio regionale, anno finanziario 2001;
2. di dare atto che la Giunta regionale con proprio atto provvederà alla ripartizione ed assegnazione delle risorse a favore delle Amministrazioni provinciali per l'attuazione dei programmi annuali provinciali; che con la stessa deliberazione, la Giunta regionale attesterà la conformità dei programmi stessi agli indirizzi e ai criteri contenuti nell'allegato programma, previa istruttoria da parte del competente Servizio regionale e per quanto riguarda i servizi e le azioni sperimentali, da parte dell'apposito Nucleo di valutazione richiamato al paragrafo 2.4 dell'allegato programma;
3. di dare atto altresì che con la medesima deliberazione della Giunta regionale verranno stabilite le modalità di erogazione dei finanziamenti alle Province;
4. di stabilire che:
  - qualora, nel corso dell'esercizio 2001, si rendessero disponibili per le medesime finalità ulteriori risorse - sia regionali a valere sui capitoli di spesa indicati nella tabella riepilogativa citata al punto 1., riferiti alle assegnazioni a favore delle Amministrazioni Provinciali - sia statali con corrispondente destinazione, le stesse saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile vigente, tra le Province, con provvedimento della Giunta regionale, secondo i criteri indicati nel programma allegato;
  - per i successivi esercizi finanziari 2002 e 2003 gli oneri conseguenti all'attuazione del programma troveranno allocazione nei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale di riferimento;
  - con successivi atti della Giunta regionale si provvederà a dare attuazione alle

iniziative dirette regionali, il cui onere finanziario graverà sul capitolo 75648 indicato nella citata tabella finanziaria riepilogativa;

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, garantendone la più ampia diffusione.

## **Allegato**

**Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Indirizzi di programmazione per il triennio 2001-2003 (L.R.1/2000).**

### **Sommario**

#### **1. Premessa**

#### **2. Azioni prioritarie di intervento**

- 2.1 Estensione dell'offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni
- 2.2 Consolidamento dei servizi educativi funzionanti
- 2.3 Qualificazione dei servizi:
  - 2.3.1 coordinamento pedagogico sovracomunale
  - 2.3.2 coordinamento pedagogico provinciale
  - 2.3.3 formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali
  - 2.3.4 progetti migliorativi
- 2.4 Realizzazione di servizi e azioni sperimentali

## 1. Premessa

Il presente programma, relativo ai servizi per l'infanzia, contiene tutti gli elementi, sul piano programmatico, utili ad offrire agli Enti locali un quadro unitario e organico di riferimento in stretta connessione con le norme nazionali e regionali che lo sostengono, orientando l'azione programmatica degli Enti locali stessi per il triennio 2001-2003.

A questo proposito vale la pena ricordare il quadro di riferimento normativo (Legge n.451/97 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia", Legge n. 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", D.P.R. 13 giugno 2000 "Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, 2000-2001", Legge n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 (a norma dell'Art. 18, comma 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328)", Legge regionale n.27/89 "Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli", Legge regionale n.3/99 "Riforma del sistema regionale e locale", Legge regionale n.40/99 "Promozione delle città dei bambini e delle bambine", Legge regionale n.1/2000 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia") nel quale si colloca il presente programma che tende alla integrazione tra i diversi livelli istituzionali e tra soggetti pubblici e privati.

Ad integrazione dell'insieme dei servizi descritto nell'articolato sistema di cui al presente programma, la Regione intende ampliare ulteriormente le opportunità di scelta dei genitori, nel primo anno di vita dei bambini, promuovendo iniziative e progetti, anche a carattere regionale, volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e modi di cura dei propri figli. Tali interventi troveranno la loro sede di programmazione in un apposito atto.

Le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione del presente programma per il triennio 2001-2003 promuovono una progettualità integrata e mirata degli interventi al fine:

da un lato, di sostenere, sviluppare e consolidare:

- il patrimonio di servizi e di esperienze di notevole valore, orientato alla promozione del benessere del bambino e alla predisposizione di una pluralità di offerte, tali da facilitare una scelta delle famiglie verso quelle tipologie di servizio riconosciute più adeguate ai propri bisogni educativi e organizzativi;

dall'altro, di sollecitare:

- un progressivo superamento degli squilibri territoriali ancora esistenti nel rapporto tra domanda e offerta di servizi, sia all'interno delle diverse realtà provinciali sia tra le stesse;
- una adeguata risposta ad una domanda sociale parzialmente inevasa, che annualmente determina liste d'attesa, in particolare nelle realtà di maggiori dimensioni e in quelle di più recente espansione e, nello specifico, laddove è più alta la presenza di giovani coppie con figli piccoli;
- un'attenzione alla qualità delle prestazioni offerte dai servizi, in forma più omogenea, siano essi pubblici o privati;
- una metodologia orientata alla verifica e alla valutazione, anche attraverso i coordinatori pedagogici (figura professionale obbligatoria per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati accreditati) la cui presenza, stabilità e continuità consente di monitorare e promuovere standard quantitativi e qualitativi relativi al funzionamento dei servizi;
- una comunicazione sistematica tra le diverse realtà all'interno dei territori provinciali, in grado di sottolineare e socializzare le esperienze più avanzate, facendole divenire oggetto di analisi e di studio per una crescita professionale degli educatori e dei coordinatori pedagogici e per l'espansione di una cultura sull'infanzia;
- una rilettura del territorio provinciale come ambito di realizzazione di interventi volti a promuovere il riconoscimento dei diritti di cittadinanza dei bambini offrendo, al tempo stesso, alle loro famiglie opportunità di scelta tra differenti opzioni, nel tentativo di conciliare tempi di cura e tempi di lavoro.

Gli articoli 10, 11 e 12 della L.R. 1/2000 definiscono rispettivamente le funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni, affidando in particolare:

- alla Regione il compito specifico di approvare il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, attraverso il quale definire le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per i seguenti interventi: lo sviluppo e la qualificazione dei servizi; l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari; l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, nonché per attività di ricerca, documentazione, monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;
- alle Province, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui sopra e sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il compito di approvare programmi e piani provinciali comprensivi dei diversi interventi, indicando nel contempo i beneficiari dei contributi regionali (artt. 5 e 14, L.R. 1/2000) e specificatamente:



- a) i Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima infanzia. I Comuni, nell'ambito dei fondi loro assegnati per l'attuazione di tali interventi, possono altresì concedere contributi limitatamente al riattamento, impianto e arredo di strutture adibite a servizi educativi per la prima infanzia:
- ad altri soggetti pubblici,
  - a soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni,
  - a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
- b) i soggetti gestori (Comuni, altri soggetti pubblici, soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni, soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica), singoli o associati, per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per gli interventi innovativi (art.10, comma 1, lett. a);
- c) i soggetti gestori privati, autorizzati al funzionamento, per progetti migliorativi della qualità dei servizi;
- d) gli Enti locali per l'attuazione di iniziative di interesse regionale, relativi alla realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici, documentazione, monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi (art. 10, comma 1, lett.c).

## **2. Azioni prioritarie di intervento**

Le linee di indirizzo indicate di seguito per ogni azione prioritaria di intervento corrispondono in parte a prassi amministrative consolidate, mentre per alcuni interventi si tratta di azioni per le quali vengono introdotti, sul piano programmatico, elementi innovativi.

### **2.1 Estensione dell'offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni. -** Costruzione, acquisto, riattamento, impianto e arredo di servizi educativi per la prima infanzia. (*ART.14, COMMA 2, LETT.A LR 1/2000 - CAP.58435*)

#### **Obiettivo**

Aumentare l'offerta educativa di servizi 0-3 anni al fine di contrastare da un lato lo squilibrio territoriale ancora esistente e dall'altro rispondere in maniera adeguata alla domanda di servizi educativi, per superare le liste d'attesa

consentendo quindi un aumento dei posti disponibili o un corretto rapporto tra posti disponibili e domande effettivamente soddisfatte.

L'analisi e la valutazione del rapporto tra domanda e offerta, da rilevare all'interno di ogni territorio provinciale, diviene uno strumento imprescindibile attraverso il quale le Province possono orientare i Comuni ad una programmazione mirata degli interventi, prestando attenzione anche alle situazioni di rischio, che meritano per il loro sviluppo un sostegno particolare.

Di conseguenza le risorse finanziarie, per quanto attiene all'estensione e all'adeguamento dei servizi educativi, dovranno essere ripartite tra i Comuni nel rispetto degli obiettivi di cui sopra, per la cui realizzazione le Province dovranno predisporre un'adeguata programmazione.

A questo proposito, vale la pena ricordare l'art. 27 della L.R. 1/2000 laddove, al comma 1, assegna al progetto pedagogico estrema rilevanza, dalla fase iniziale di progettazione fino all'attivazione del servizio.

Sarà compito degli uffici provinciali responsabili aggiornare la ricognizione, avviata nell'anno 2000 nei rispettivi territori, tramite la scheda di rilevamento concordata con gli uffici regionali, al fine di garantire procedure omogenee sul territorio regionale, verificare la fattibilità degli interventi e assicurare la tempestività e la produttività della spesa.

### **Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province**

Una quota del finanziamento, previsto per l'estensione e definito annualmente in sede di riparto delle risorse con atto della Giunta regionale, in accordo con le Province, verrà suddivisa in parti uguali tra le stesse. Le restanti risorse verranno ripartite, tra le Province, secondo i seguenti parametri:

- numero delle domande inevase per carenza di posti-bambino;
- utenza potenziale rappresentata dai bambini in età 0-3 anni, residenti in ogni Provincia;
- indice di copertura dei servizi (rapporto tra utenza potenziale provinciale e bambini iscritti) sulle classi di età 0-3 anni.

### **Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province**

Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima infanzia.

I Comuni, nell'ambito dei fondi loro assegnati, limitatamente al riattamento, impianto e arredo di strutture adibite a servizi educativi per la prima infanzia, possono altresì concedere contributi:

- a) ad altri soggetti pubblici;
- b) a soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
- c) a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica.

In attesa dell'approvazione della Direttiva sulle procedure per l'accreditamento, i Comuni potranno concedere contributi ai soggetti gestori specificati alle lettere b), c), che già gestiscono servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto. I soggetti dovranno essere muniti di autorizzazione al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei requisiti richiesti dalla legge (art. 19) per l'accreditamento.

## **2.2 Consolidamento dei servizi educativi funzionanti.** Sostegno alle spese di gestione. (*ART.14, COMMA 2, LETT. B) LR 1/2000 - CAP.58430*)

A decorrere dal presente anno scolastico 2000/2001 l'art. 14 della L.R. 1/2000 dovrà essere integralmente applicato.

### **Obiettivo**

- Sostenere i soggetti gestori di nidi d'infanzia nelle spese di gestione, in considerazione degli elevati costi di tali servizi, in relazione all'età dei bambini, al fine di garantirne la diffusione non solo nelle maggiori città, ma anche nei centri di minori dimensioni.
- Sostenere i soggetti gestori di servizi integrativi ai nidi (tipologie di servizio meglio identificate con il termine "Centri per bambini e genitori" e "Spazi bambini"), nelle spese di gestione, per promuovere una pluralità di risposte alle esigenze differenziate degli utenti ed arricchire l'offerta di servizi esistenti.

### **Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province**

Le risorse regionali, per la definizione dei budget provinciali riferiti alla gestione dei nidi d'infanzia, verranno ripartite dalla Giunta regionale in base a criteri demografici, da individuare di anno in anno in relazione alle risorse disponibili e al numero dei bambini iscritti nei nidi d'infanzia.

Per i soggetti gestori di nidi d'infanzia, l'accesso ai contributi verrà definito dalle Province, di anno in anno, principalmente in base:

- a criteri demografici;
- al riconoscimento di situazioni particolari dal punto di vista geografico (quali ad esempio l'appartenenza a Comuni montani) e socio-economico (quali ad

esempio l'apertura di nuovi servizi o un forte potenziamento di quelli esistenti in rapporto allo sviluppo di attività economiche o turistiche);

- alla valorizzazione di forme associative di Comuni per la gestione di servizi educativi, attraverso l'attribuzione di una quota di risorse finanziarie aggiuntive nel rispetto del budget previsto.

Le risorse regionali, per la definizione dei budget provinciali riferiti alla gestione dei servizi integrativi, verranno ripartite in base al numero dei bambini frequentanti gli stessi.

Per i soggetti gestori dei servizi integrativi, l'accesso ai contributi regionali verrà definito dalle Province annualmente per i soggetti con le caratteristiche indicate all'art.3 commi 3 e 4 della L.R. 1/2000.

L'elaborazione dei programmi provinciali (art. 11, comma 1, lett.a) dovrà garantire la coerenza degli interventi ed una ottimizzazione delle risorse disponibili. Al fine di potenziare l'offerta dei servizi integrativi, dall'anno finanziario 2002, si prevederanno contributi differenziati in base all'orario di apertura del servizio (minimo n. 3 volte alla settimana per complessive 9 ore).

Qualora venissero assegnati ulteriori fondi regionali o statali a titolo di sostegno alle spese di gestione, la Giunta regionale procederà al riparto tra le Province a beneficio dei soggetti gestori in base ai criteri succitati.

### **Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province**

- a) Comuni, singoli o associati;
- b) altri soggetti pubblici;
- c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
- d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica.

In attesa dell'approvazione della Direttiva sulle procedure per l'accreditamento, le Province potranno concedere contributi ai soggetti gestori specificati alle lettere c), d), che già gestiscono servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto.

Tali soggetti dovranno essere muniti di autorizzazione al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei requisiti richiesti dalla L.R. 1/2000 per l'accreditamento (art. 19).

### **2.3 Qualificazione dei servizi. - Articolazione e differenziazione degli interventi. (ART.14, COMMA 2, LETT.B) LR 1/2000 - CAP.58430)**

## Obiettivo generale

Sostenere il processo di qualificazione dei servizi attraverso una pluralità di interventi, in particolare:

- a) sostegno a figure di coordinamento pedagogico sovracomunale;
- b) attivazione di coordinamenti pedagogici provinciali;
- c) formazione permanente degli operatori.

### 2.3.1 - **Coordinamento pedagogico sovracomunale**

*(ART.14, COMMA 2, LETT. B) LR 1/2000 - CAP.58430)*

#### Obiettivo

Sostenere i soggetti gestori affinché provvedano a dotarsi di coordinamento pedagogico in forma associata, ritenendo tale organismo professionale indispensabile ai fini della programmazione educativa, dell'analisi dei bisogni sociali delle famiglie, dell'elaborazione delle risposte, della formazione degli operatori e più in generale, dell'attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo dei servizi.

Il ruolo del coordinatore pedagogico è divenuto indispensabile per garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia, all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo ed istituzionale, prefigurando in tal modo la realizzazione del sistema integrato.

Il presidio svolto dalle Province potrà favorire azioni di regolazione e di riequilibrio degli interventi sul territorio, evitando la presenza discontinua e sbilanciata del coordinatore all'interno della stessa Provincia.

Per questo motivo e per favorire una progettazione efficace da parte del coordinatore, sarà opportuno fissare, nei programmi annuali, un limite massimo di Comuni e di sezioni da coordinare, onde evitare possibili rischi di approssimazione dell'intervento.

Infine, laddove il coordinatore pedagogico assume non solo competenze tecniche, ma anche gestionali ed amministrative, prefigurando in tal senso una professionalità a tutto campo, potrà essere assegnata una ulteriore quota di contributo.

La figura del coordinatore pedagogico costituisce il principale snodo per il raggiungimento dell'integrazione tra i servizi pubblici del territorio e tra questi e quelli privati.

Il compito del coordinatore pedagogico potrà essere più efficacemente svolto se il suo ambito di competenza abbraccerà sia il settore pubblico che quello privato.

### **Criterio di ripartizione delle risorse tra le Province**

La Regione provvederà al riparto dei contributi, per la definizione dei budget provinciali, in base a criteri demografici (sostegno finanziario ai Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti), al numero e alla tipologia dei servizi coordinati pubblici e privati.

Le Province prevederanno forme di sostegno economico differenziato nei confronti dei soggetti gestori che attueranno interventi volti a dare continuità alla figura del coordinatore pedagogico.

I contributi verranno assegnati a soggetti gestori associati.

Le Province potranno erogare contributi a soggetti gestori non associati solo per i servizi collocati in Comuni montani o in aree che per la loro estensione comportino un aggravio organizzativo ed economico del servizio.

Ai fini della determinazione del contributo ai Comuni andrà valutato l'impegno professionale dei coordinatori pedagogici, in termini di tempo e presenza richiesta per lo svolgimento delle attività.

### **Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province**

- a) Soggetti gestori, pubblici e privati, associati. Soggetti gestori, pubblici e privati, singoli, solo se collocati in Comuni montani o in aree che per la loro estensione comportino un aggravio organizzativo ed economico del servizio;
- b) Soggetti gestori privati associati, convenzionati con i Comuni. Soggetti gestori privati singoli, convenzionati con i Comuni, solo se collocati in Comuni montani o in aree che per la loro estensione comportino un aggravio organizzativo ed economico del servizio;
- c) Soggetti gestori privati associati, scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica, Soggetti gestori privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica singoli solo se collocati in Comuni montani o in aree che per la loro estensione comportino un aggravio organizzativo ed economico del servizio.

I soggetti gestori privati dovranno essere muniti di autorizzazione al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei requisiti richiesti dalla L.R. 1/2000 per l'accreditamento (art. 19).

### **2.3.2 - Coordinamento pedagogico provinciale**

*(ART.14, COMMA 2, LETT.B) LR 1/2000 - CAP.58430)*

#### **Obiettivo**

Al fine di garantire una elaborazione condivisa delle linee più generali dei progetti educativi dei servizi, attivare una verifica comune del processo di qualificazione degli stessi, nonché delle innovazioni e delle sperimentazioni messe in atto nei diversi Comuni da soggetti gestori pubblici e privati, la Regione promuove il progetto di “coordinamento pedagogico provinciale”.

Il progetto mira ad una maggiore omogeneizzazione degli interventi, investendo nella crescita professionale dei coordinatori stessi operanti in servizi pubblici e privati, perfezionando la loro competenza progettuale affinché essa possa configurarsi come adeguata a sostenere tutti gli interventi necessari alla realizzazione del sistema integrato di servizi 0-6 anni.

A tale scopo la Regione promuove e sostiene iniziative di formazione comune e confronto sistematico tra tutti i coordinatori pedagogici, operanti a livello provinciale, funzionali alla conoscenza delle differenti culture pedagogiche, che hanno prodotto i modelli organizzativi a cui fanno riferimento i progetti pedagogici esistenti.

Una particolare attenzione verrà prestata dalle Province nel promuovere sui loro territori i coordinamenti pedagogici provinciali e nel sollecitare una evoluzione del ruolo del coordinatore pedagogico, affinché le competenze possano esprimersi nelle differenti aree (tecnica, amministrativa, organizzativa e gestionale).

Pertanto le Province possono svolgere un'azione mirata :

- o al sostegno dell'azione svolta dal Comune capoluogo o capofila, continuando ad affidare allo stesso il coordinamento, anche se le scelte da assumere devono essere frutto di una concertazione condivisa tra gli Enti coinvolti;
- o all'assunzione diretta, sentito il parere dei coordinatori pedagogici, del ruolo di coordinamento.

In entrambi i casi vale la pena sottolineare l'importanza delle esperienze avviate in questi primi due anni, portando a compimento, in via prioritaria, le sperimentazioni in atto.

#### **Criterio di ripartizione delle risorse tra le Province**

Una quota del finanziamento regionale, verrà suddivisa in parti uguali tra le Province. La restante quota sarà ripartita in base al numero dei coordinatori pedagogici presenti in ogni territorio provinciale.

Al fine di rendere più organico il lavoro svolto dai coordinamenti pedagogici provinciali, appare indispensabile l'impegno della Provincia e la presenza del Comune capofila nel favorire il massimo della divulgazione delle esperienze, coinvolgendo tutti i coordinatori pedagogici occupati nel territorio provinciale. Le Province coordineranno gli Enti e i soggetti gestori nella realizzazione di interventi di formazione permanente rivolti a tutti i coordinatori pedagogici presenti nei rispettivi territori, in attuazione a quanto disposto dall'art.35 della L.R. n. 1/2000. Le Province si impegneranno, inoltre, a monitorare e controllare gli esiti della formazione.

Sarà cura delle Province sollecitare tra i coordinatori pedagogici una maggiore produttività attraverso l'adozione di metodologie comuni. Gli indicatori che possono essere considerati sono i seguenti:

- l'adozione della figura di tutor ovvero di una figura qualificata a coordinare, sollecitare, elaborare e documentare il lavoro prodotto dal gruppo;
- l'applicazione di una modalità di ricerca configurabile secondo le caratteristiche della ricerca-azione o della ricerca attiva;
- la sistematizzazione di una documentazione efficace che metta in rete quello che, a livello provinciale, le esperienze avviate e consolidate hanno prodotto almeno al termine del triennio 1999-2001.

Il ruolo di tutor può riguardare sia un coordinatore pedagogico interno, il cui tempo investito in questa funzione viene ovviamente riconosciuto nell'ambito del suo monte ore o come prestazione professionale, sia un esterno al quale si riconoscono preferibilmente competenze specifiche in materia di servizi per l'infanzia e capacità di coordinamento.



### **Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province**

Il finanziamento verrà erogato all'Ente locale titolare del progetto sulla base di accordi a livello provinciale nel rispetto della LR 1/2000.

#### **2.3.3 - Formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali.**

*(ART.14, COMMA 2, LETT.B) LR 1/2000 - CAP.75647)*

##### **Obiettivo**

Promozione e sostegno alle iniziative di formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali 0-3 anni, a gestione pubblica o privata, finalizzate anche alla realizzazione del sistema educativo integrato (L.R.1/2000).

Nell'ambito della formazione permanente i coordinatori pedagogici svolgono compiti di programmazione, sostegno tecnico e consulenza organizzativa al lavoro degli operatori. La formazione deve sempre più orientarsi verso saperi plurimi, la cui divulgazione può avvenire sia con l'apporto diretto del coordinatore pedagogico nella conduzione dei corsi, sia con l'apporto di esperti nelle aree disciplinari per le quali si richiede un approfondimento particolare. Obiettivo prioritario rimane comunque la definizione, anche formale, del progetto pedagogico al quale si riferisce il conseguente modello educativo e organizzativo.

Allo stesso modo il coordinatore pedagogico può sollecitare la visibilità delle competenze tecnico-operative acquisite nel tempo dagli operatori dei servizi, prevedendo per quanto attiene ad alcuni corsi, la conduzione da parte degli stessi, in un'ottica di valorizzazione del capitale professionale acquisito.

In questa prospettiva, i servizi per l'infanzia assumono un'identità di "centri di produzione di cultura" all'interno dei quali i saperi, maturati in anni di esperienza, costituiscono la "banca delle professionalità" in grado di essere socializzate e scambiate oltre il confine del proprio territorio.

### **Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province**

Le risorse regionali verranno ripartite, per la definizione dei budget provinciali, sulla base del numero degli operatori che hanno effettivamente partecipato ad essa con riferimento all'anno educativo e scolastico precedente.

Le Province, preso atto dei piani di formazione presentati dai soggetti gestori, potranno erogare sostegni finanziari a quelli che, in forma associata o singola

(solo per i soggetti che nel territorio comunale gestiscono un numero di servizi 0-3 anni pari o superiori a 7), promuovono:

- forme di aggregazione tra soggetti gestori, pubblici e privati, orientate allo scambio e alla definizione di obiettivi formativi comuni, funzionali a creare omogeneità sul territorio;
- corsi intensivi di formazione, particolarmente in occasione dell'apertura dell'anno educativo;
- corsi di formazione dilazionati durante l'anno.

### **Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province**

- a) Comuni, singoli o associati;
- b) altri soggetti pubblici;
- c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
- d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica.

In attesa dell'approvazione della Direttiva sulle procedure per l'accreditamento le Province potranno concedere contributi ai soggetti gestori specificati alle lettere c), d), che già gestiscono servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto, purché tali contributi siano finalizzati agli obiettivi e ai criteri suindicati.

I soggetti gestori privati dovranno essere muniti di autorizzazione al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei requisiti richiesti dalla L.R. 1/2000 per l'accreditamento (art. 19).

### **2.3.4 - Progetti migliorativi**

*(ART.14, COMMA 2, LETT. C) LR 1/2000 - CAP. 58430)*

#### **Obiettivo**

Sostegno a progetti migliorativi (art. 14, comma 2, lettera c), L.R. 1/2000) nei servizi gestiti da soggetti privati autorizzati al funzionamento e non convenzionati. Tali progetti mirano alla qualificazione e al miglioramento dell'offerta educativa e della formazione del personale oltre che al coinvolgimento dei genitori.

In particolare verranno considerati i progetti che:

- a) perfezionino gli stili di accoglienza dei bambini e dei genitori da parte degli operatori, affinando le loro capacità relazionali;
- b) sostengano la formazione in servizio degli stessi operatori, orientandoli verso una maggiore consapevolezza del loro ruolo professionale in grado cioè di elaborare una programmazione delle attività educative da presentare ai genitori;
- c) promuovano incontri, iniziative e occasioni di confronto con genitori e con altre agenzie educative del territorio.

### **Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province**

Le risorse regionali verranno ripartite tra le Province sulla base del numero dei soggetti privati autorizzati e non convenzionati nell'anno educativo scolastico precedente.

In via transitoria per l'anno finanziario 2001, in considerazione del fatto che le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi per la prima infanzia sono state definite a livello regionale solo con delibera di Giunta n.1165 del 27/06/2001, in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale, il criterio di ripartizione tra le Province è stabilito in base al numero dei bambini residenti nel territorio provinciale in età 0-2 anni alla data del 31/12/2000.

Le Province potranno erogare contributi finanziari ai soggetti gestori che presenteranno e attueranno progetti migliorativi di cui ai punti a), b), c).

### **Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province**

Soggetti gestori, autorizzati al funzionamento e non convenzionati

#### **2.4 Realizzazione di servizi e azioni sperimentali. -**

Interventi di cura ed educazione dei bambini più differenziati e flessibili rispetto a quelli esistenti, in un contesto di forte integrazione e coerenza tra le diverse offerte (L.R. 1/2000, Direttiva attuativa n.1390/2000).

(ART.14, COMMA 2, LETT.B) LR 1/2000 - CAP. 58430)

#### **Obiettivo**

Ampliare l'offerta attraverso risposte maggiormente differenziate e mirate al soddisfacimento di specifiche esigenze dell'utenza.

Lo sviluppo dei servizi per l'infanzia, assieme ad un'evoluzione delle conoscenze in ordine ai processi di sviluppo propri dell'età 0-6 anni, inducono i Comuni a sperimentare progetti innovativi il più possibile congruenti ai bisogni dell'infanzia e alle esigenze segnalate dalle famiglie.

Tali progetti sono oggetto di attenzione da parte della Regione poiché possono prefigurare per il futuro una migliore articolazione del sistema educativo territoriale.

La Regione pertanto, si riserva di analizzare, valutare e sostenere i progetti, che a partire dal patrimonio consolidato dei servizi, producano una effettiva innovazione, soprattutto laddove vengono confermati gli obiettivi relativi all'equilibrio territoriale, ad un equo rapporto costi/benefici, al superamento delle liste d'attesa, e all'introduzione di modelli organizzativi dei servizi sperimentali più flessibili, tali cioè da conciliare gli impegni di cura e di lavoro delle famiglie.

In questa ottica si iscrive il progetto avviato relativo all'educatrice/tore familiare: esso costituisce un servizio educativo e di cura per i bambini in età da 0 a 3 anni e per le loro famiglie all'interno di uno specifico progetto regionale per l'attuazione del quale sono stati realizzati numerosi interventi sul piano conoscitivo, promozionale e formativo, anche attraverso un'azione concertata con tutti i Comuni interessati, tramite la partecipazione ad un gruppo di lavoro permanente.

Tale servizio viene proposto ad integrazione degli altri servizi educativi esistenti nei diversi territori comunali (nidi d'infanzia, Centri per bambini e genitori, Spazi bambini) e marca una forte integrazione tra pubblico e privato, valorizzando al tempo stesso la cultura per l'infanzia espressa dal territorio e favorendo il diritto di scelta delle famiglie nel tipo di cura ed educazione dei propri figli.

Il Comune, attraverso il coordinatore pedagogico, garantisce la supervisione in ordine al progetto presentato, la formazione permanente dell'educatrice/tore familiare e il suo collegamento con il sistema dei servizi per l'infanzia presenti nel territorio, in particolare con i Centri per bambini e genitori, anche grazie a forme di accesso agevolate.

La realizzazione di azioni sperimentali che prefigurino soluzioni di cura ed educazione dei bambini, differenziate e flessibili, non si esaurisce con la sola individuazione del servizio di educatrice familiare.

Infatti in questa prospettiva possono essere accolti e sostenuti progetti sperimentali, promossi e coordinati dalle Amministrazioni comunali, in stretta collaborazione con la Provincia e la Regione, unitamente, nel caso fosse proponente, al gestore privato convenzionato.

### **Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province**

Le risorse regionali verranno individuate, per la definizione dei budget provinciali, sulla base del numero delle sperimentazioni concordate fra soggetti gestori, Comuni, Province e Regione in ogni territorio provinciale.

In via transitoria per l'anno finanziario 2001 le risorse regionali destinate a tali interventi verranno ripartite tra le Amministrazioni provinciali sulla base della graduatoria dei progetti predisposta dal Nucleo di valutazione previsto dalla deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n.1417.

Per i servizi sperimentali i progetti concordati dovranno essere presentati direttamente dai soggetti gestori alle Amministrazioni Provinciali. Per accedere al finanziamento i progetti verranno esaminati dal nucleo di valutazione, sopra richiamato, il quale provvederà a stilare la graduatoria.

Per il servizio di educatrice familiare i progetti dovranno essere presentati direttamente dai Comuni alle Amministrazioni provinciali. Per accedere al finanziamento i progetti verranno esaminati dal Nucleo di valutazione, sopra richiamato, il quale provvederà a stilare la graduatoria.

Nel programma annuale verranno specificati gli elementi richiesti per l'accoglimento dei progetti. Allo stesso modo nel programma annuale saranno contenuti gli indirizzi utili ad orientare la progettazione di nuovi servizi sperimentali, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2000 n.1390, "Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1".

### **Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province**

- 1) Per il servizio sperimentale di educatrice familiare destinatari del finanziamento sono le Amministrazioni comunali interessate.
- 2) Per gli altri servizi sperimentali destinatari del finanziamento sono i soggetti gestori pubblici e privati accreditati o scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica.

**TABELLA RIEPILOGATIVA  
DELLE RISORSE FINANZIARIE STANZIATE DISPONIBILI NEL BILANCIO  
REGIONALE PER L'ANNO 2001 PER SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA  
INFANZIA**

<b>tipologie d'intervento</b>	<b>Risorse finanziarie regionali disponibili per l'anno 2001</b>	<b>Cap. spesa</b>
1 Estensione dell'offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni (Assegnazioni alle Amministrazioni Provinciali)	L. 14.000.000.000 pari a Euro 7.230.396,59	58435
2 Consolidamento e qualificazione dei servizi già funzionanti (sostegno alla spesa di gestione dei nidi dei servizi integrativi e sperimentazione di servizi innovativi (Assegnazioni alle Amministrazioni Provinciali)	L. 5.000.000.000 pari a Euro 2.582.284,50	58430
3 Formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi (Assegnazioni alle Amministrazioni Provinciali)	L. 700.000.000 pari a Euro 361.519,83	75647
4 Iniziative regionali di formazione degli operatori e coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati e per la qualificazione dei servizi (spese dirette della Regione)	L. 97.000.000 pari a Euro 50.096,32	75648
<b>TOTALE REGIONALE</b>	<b>L. 19.797.000.000</b> (pari a Euro 10.224.297,23)	

\* \* \* \*